



## **PROVINCIA DI SONDRIO**

---

### **DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**N. 163**

**Oggetto: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2025 E INCREMENTO FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS DEL D.L. 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE 69/2025 - ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2025 E DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA**

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 04 (quattro) del mese di settembre, alle ore 12:15 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

|                      |
|----------------------|
| <b>IL PRESIDENTE</b> |
|----------------------|

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

### **PREMESSO** che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale ( esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc..); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

### **PREMESSO**, altresì, che:

- nell'ambito del Bilancio pluriennale di Previsione 2025-2027 sono state stanziare le risorse inerenti il fondo risorse decentrate dipendenti parte stabile e parte variabile, così come stabilito dalla contrattazione nazionale e che il Collegio dei Revisori, col parere rilasciato sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027, ha certificato la compatibilità dei costi derivanti dalle risorse decentrate con i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale di riferimento, con i vincoli di finanza pubblica, con i vincoli della contrattazione con particolare riferimento all'art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017, con i vincoli di bilancio, del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa e quelli derivanti dall'applicazione di norme di Legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- risultano altresì stanziati in bilancio, negli appositi capitoli di competenza, le risorse per la retribuzione di posizione e risultato degli incaricati di EQ e risorse derivanti da disposizioni di Legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;

### **CONSIDERATO** che:

- l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che le amministrazioni annualmente individuano le risorse finanziarie disponibili per la costituzione del Fondo Risorse decentrate, da finalizzare, sempre annualmente, alle destinazioni di impiego elencate nell'articolo medesimo;
- l'art. 7 del sopra citato CCNL rinvia alla contrattazione decentrata integrativa i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra le diverse destinazioni di impiego;

**VISTO** il CCDI 2024 per il personale del comparto funzioni locali, sottoscritto in data 19 dicembre 2024;

### **ATTESO** che:

- l'art.23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017, stabilisce che – nelle more della definizione della contrattazione collettiva nazionale, finalizzata alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni – a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; inoltre, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015, l'ammontare complessivo delle risorse da destinare nel 2017 al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;
- il CCNL del 16/11/2022, riprende la predetta disciplina e dispone che l'ammontare del Fondo, unitamente all'ammontare delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, non può superare quanto disciplinato dall' art. 23, comma 2, del D. Lgs.75/2017;

- la circolare della Ragioneria Generale dello stato n. 16/2020 (conto annuale 2019) che per l'anno 2019 registra, tra le novità "nell'applicazione del limite 2016 da parte delle amministrazioni" che "a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione;"

**CONSIDERATO** che:

- è stato emanato il decreto 11.01.2022, applicativo dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 30.04.2019, il quale individua i valori soglia per la determinazione delle capacità assunzionali delle province e città metropolitane; per poter dar corso ad assunzioni, non ricorre più l'applicazione del cosiddetto principio del turn-over, che è stato sostituito, dal predetto intervento normativo, dal principio della sostenibilità finanziaria, in base al quale l'espansione in incremento del personale, è proporzionata a parametri di calcolo determinati dalla capacità di spesa dell'Ente;
- il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018; il predetto incremento di risorse non è sottoposto al vincolo di cui all' art. 23, comma 2, del D. Lgs.75/2017;

**VISTA** la legge 9 maggio 2025, n. 69 (di conversione del d.l. 25/2025), e segnatamente l'art. 14, comma 1-*bis*, che autorizza Comuni, Province e Città Metropolitane e Regioni, dall'anno 2025, a incrementare la parte stabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dipendente al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente del Comparto delle Funzioni Locali con quello degli altri Comparti di contrattazione pubblica;

**RILEVATO** che la norma anzidetta consente l'incremento in parola nel rispetto del valore "soglia" determinato ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del d.l. 34/2019 conv. in legge 58/2019 e dal relativo d.m. attuativo, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, in deroga al limite al trattamento accessorio (c.d. "limite 2016") posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

**RILEVATO**, in particolare, che il medesimo incremento, di natura discrezionale, consente di elevare la parte stabile del Fondo fino a che la medesima parte stabile, assommata allo stanziamento destinato nell'anno corrente al trattamento accessorio delle Elevate Qualificazioni, raggiunga, al massimo, il controvalore del 48 per cento del trattamento tabellare corrisposto ai dipendenti nell'anno 2023;

**ATTESO** che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 175706 del 27/06/2025, ha fornito dettagliate istruzioni operative per il computo della somma incrementale in esame, nonché altri elementi essenziali per la corretta applicazione della novella;

**RILEVATO**, in particolare, che la nota di cui al capoverso precedente ha chiarito:

- le modalità di determinazione del valore degli stipendi tabellari dell'anno 2023, sui quali applicare la percentuale massima consentita;
- che pur avendo l'inserimento delle somme in esame natura discrezionale, poiché esso alimenta la parte stabile del Fondo è soggetto a consolidamento secondo le vigenti regole contrattuali collettive; pertanto, una volta che esso sia disposto, deve essere mantenuto anche negli anni successivi, circostanza della quale occorre tenere conto ai fini della valutazione della compatibilità della scelta con il rispetto dei vincoli assunzionali, nonché dell'impatto sugli equilibri di bilancio pluriennali;
- che le somme *de quibus* sono soggette, in assenza di deroga espressa nella fonte legale, anche al limite generale alla spesa di personale, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;
- che le somme in argomento non sono destinabili in via diretta a incremento del salario accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione (EQ), ma che si ritiene che esso possa beneficiare della previsione normativa attraverso la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022; in tale sede, in particolare, mediante una riduzione del fondo stabile, quota parte soggetta a limite, sarà possibile liberare spazio finanziario nel limite 2016 consentendo un aumento dello stanziamento destinato alle predette EQ;

**RICHIAMATO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Funzioni Locali del 16/11/2022, e in particolare il suo art. 79, che disciplina la costituzione e la destinazione del Fondo risorse decentrate;

**CONSIDERATO** che il servizio preposto ha provveduto ad elaborare il conteggio richiesto dall'art. 14, comma 1-bis, individuando quale importo massimo disponibile per l'incremento la somma di euro 150.000,00;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Presidente n. 86 del 06.05.2025 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica, che risulta composta dal Dirigente del Settore "Affari Generali e Risorse Finanziarie";

**PRESO ATTO** che:

- la costituzione e determinazione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
- i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono, per contro, oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. A) del CCNL 16 novembre 2022;
- rientra tra le competenze dell'organo esecutivo dell'ente la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;

**CONSIDERATO** che è necessario un atto di indirizzo in merito alla seguente fonte di alimentazione del Fondo, di natura discrezionale ed eventuale:

a) Incremento di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, non sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 (art. 79 comma 5 CCNL). Le risorse così individuate sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (Elevate Qualificazioni);

**RILEVATO** che:

- nel perseguimento delle finalità dell'art. 14, comma 1-bis, e in particolare per recuperare il maggior costo delle progressioni economiche all'interno delle aree, incentivando di conseguenza la performance organizzativa e individuale del personale non dirigenziale, si ritiene opportuno disporre un incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate, a decorrere dal corrente anno 2025, pari ad euro 150.000,00;
- conformemente alle indicazioni interpretative offerte dalla Ragioneria Generale dello Stato, si intende che quota parte della somma di cui al precedente capoverso, pari a euro 30.000,00, sia destinata ad incremento dello stanziamento annuo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione, mediante contestuale riduzione della parte stabile, quota soggetta a limite 2016, del Fondo risorse decentrate, previo accordo da assumere in tal senso in contrattazione decentrata integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022;

**EVIDENZIATO** che:

- l'ente è in grado di assicurare la copertura finanziaria dell'incremento nel rispetto del bilancio pluriennale, come da variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 29.07.2025;
- l'ente è in grado di assicurare, altresì, che la somma di cui sopra consente, sia per l'anno corrente, che per le successive annualità, il rispetto della "soglia" assunzionale determinata ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del d.l. 34/2019 e del d.m. attuativo in data 11 gennaio 2022;
- l'ente è in grado di assicurare, altresì, che la somma di cui sopra consente, sia per l'anno corrente, che per le successive annualità, il rispetto del limite alla spesa di personale fissato ex art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii;

**RITENUTO** di dover definire, inoltre, a beneficio della Delegazione trattante di parte pubblica, gli indirizzi e le direttive che costituiranno elementi di riferimento per la conduzione delle trattative, con la parte sindacale, relative alla contrattazione, per la sola parte economica, per l'anno 2025 del personale non dirigente:

- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, attendendosi alle indicazioni fornite in merito da Aran, Rgs, e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;

- definire i criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte, prestando la dovuta attenzione a che le stesse non vengano duplicate;
- destinare per l'anno 2025 una quota di risorse stabili per le progressioni economiche all'interno delle aree, per un importo teorico di € 75.350,00, attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018;
- definire che una quota rilevante delle somme rimanenti, del fondo risorse decentrate, dopo il finanziamento degli istituti contrattuali obbligatori sia utilizzata per compensare la produttività, a sensi dell'art. 80 comma 2, lettere a) e b) del vigente CCNL. Le risorse a tal fine destinate dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione dell'Ente per l'anno 2025, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance;

**CONSIDERATO** che le risorse finanziarie necessarie a dare attuazione alla contrattazione decentrata per l'anno 2025 sono compatibili con le previsioni della programmazione finanziaria approvata e sono allocate nel bilancio di previsione 2025;

**ACCERTATO** che risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica ed in particolare:

- il vincolo di riduzione delle spese di personale previsto dal vigente comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento al valore medio del triennio (2013-2012-2011) ai sensi comma 557-quater L. 296/2006, inserito dall'art. 3 comma 5 L. 114/2014;
- la Provincia non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**RITENUTO** di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell'accordo integrativo per la parte giuridica – triennio 2025/2027 – e per la parte economica – anno 2025, al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo in merito all'impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo di Revisione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 150/2009;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 31.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la propria deliberazione n. 93 del 20.05.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la propria deliberazione n. 86 del 06.05.2025 di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa e partecipazione confronto, personale dirigente;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

## DELIBERA

1. **di fornire**, alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per lo sviluppo delle negoziazioni finalizzate alla definizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale non dirigenziale con riferimento all'annualità 2025:
  - la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, attendendosi alle indicazioni fornite in merito da Aran, Rgs, e nel pieno rispetto dei ruoli e

- delle prerogative delle parti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;
- definire i criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte, prestando la dovuta attenzione a che le stesse non vengano duplicate;
  - destinare per l'anno 2025 una quota di risorse stabili per le progressioni economiche all'interno delle aree, per un importo teorico di € 75.350,00, attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018;d
  - definire che una quota rilevante delle somme rimanenti, del fondo risorse decentrate, dopo il finanziamento degli istituti contrattuali obbligatori sia utilizzata per compensare la produttività, a sensi dell'art. 80 comma 2, lettere a) e b) del vigente CCNL. Le risorse a tal fine destinate dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti negli strumenti di programmazione dell'Ente per l'anno 2025, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance;
2. **di disporre** a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025, convertito in legge 69/2025, l'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, costituito ex art. 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni Locali del 16/11/2022, per un importo aggiuntivo pari ad euro 150.000,00;
  3. **di disporre**, altresì, che, conformemente alle indicazioni interpretative offerte dalla Ragioneria Generale dello Stato, quota parte della somma di cui al precedente capoverso, pari a euro 30.000,00, sia destinata ad incremento dello stanziamento annuo per il trattamento accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione, mediante contestuale riduzione della parte stabile, quota soggetta a limite 2016, del Fondo risorse decentrate, previo accordo in tal senso in contrattazione decentrata integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022;
  4. **di autorizzare**, pertanto, il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie a determinare definitivamente il "Fondo risorse decentrate anno 2025" di cui all'art. 79 del CCNL sottoscritto il 16/11/2022 prevedendo l'integrazione delle risorse corrispondenti a:
    - 0,22% del monte salari 2018, di cui all'art. 79 comma 5 CCNL, da suddividere proporzionalmente tra Fondo dipendenti e budget per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni;
  5. **di disporre** che il Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica provveda a sottoporre al Tavolo della contrattazione decentrata integrativa quanto previsto al capoverso precedente, attenendosi rigorosamente all'indirizzo giuntale in ordine alla ripartizione del beneficio tra le diverse categorie di personale (incaricato di EQ e non);
  6. **di dare atto** che l'incremento in parola consente di garantire:
    - il rispetto degli equilibri di bilancio pluriennali, come da allegata asseverazione dell'Organo di Revisione;
    - il rispetto della "soglia" assunzionale determinata ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, del d.l. 34/2019 e del d.m. attuativo in data 11.01.2022;
    - il rispetto del limite alla spesa di personale fissato ex art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;
  7. **di dare atto** che il fondo risorse decentrate viene costituito con atti del Dirigente del Settore Affari generali e Risorse Finanziarie secondo le previsioni contrattuali, nel rispetto dei vincoli di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare delle disposizioni e limiti di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 e art. 33 c. 1-bis D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 e relativo decreto attuativo del 11.01.2022;
  8. **di dare atto** che:
    - la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla presente deliberazione;
    - l'ipotesi di accordo, con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, dovrà essere trasmessa all'Organo di Revisione al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione

- delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione del conseguente parere motivato;
- il fondo salario accessorio del personale non dirigente anno 2025 sarà trasmesso all'Organo di Revisione per la prescritta certificazione in merito alla costituzione medesima;
9. **di dare atto** che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo deve essere stipulato entro il 31 dicembre del corrente anno e che le sessioni negoziali per la destinazione delle risorse e la stipulazione non possono eccedere la durata del corrente anno finanziario;
  10. **di dare atto** che la sottoscrizione definitiva dei Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è subordinata all'autorizzazione formale dell'organo di vertice;
  11. **di inviare** il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. per la contrattazione dei criteri di ripartizione delle risorse, così come stabilito dall'art. 7 del CCNL del 16 novembre 2022.

Successivamente,

|                 |
|-----------------|
| <b>DELIBERA</b> |
|-----------------|

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. stante la necessità, stante la necessità di provvedere in merito al fine di dare corso alla contrattazione integrativa nei tempi prescritti dal CCNL.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL Presidente  
MENEGOLA DAVIDE  
F.to digitalmente

IL Segretario Generale  
MOTOLESE FRANCESCO  
F.to digitalmente